

la eventuale differenza fra il valore dei fabbricati accertato dall'Ufficio Tecnico di Finanza ed il limite di garanzia (dei 2/3) già stabilito dall'art. 1° della legge sulle casse popolari;

3°) Ai titoli verrà attribuito un valore tale da assicurare agli Istituti assegnatari un reddito medio non inferiore al 4 %, tenuto conto, nella determinazione di esso reddito, del beneficio dei sorteggi dei titoli, calcolato con metodo attuariale;

a condizione espressa che i benefici derivanti dalla loro applicazione vadano a completo ed esclusivo vantaggio dei soci della Cassa Mutua Pensioni trasferiti all'Istituto;

b) di riaffermare, pure, la propria deliberazione in data 27 marzo corrente anno, con la quale si faceva voti affinché, nelle procedure di riparto del patrimonio della Cassa, risultasse esplicitamente la quota di patrimonio, al netto di spese di liquidazione, attri-